



27142-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo

-Presidente -

Aldo Aceto

Antonella Di Stasi

Luca Semeraro

Fabio Zunica

Sent. n. 20 sez.

UP - 04/03/2021

R.G.N. 26094/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Simonetta Nicola Antonio, nato a Gioiosa Jonica il 06-07-1949,

Ursino Francesco, nato a Locri il 26-12-1982,

Cavoto Daniele, nato a Benevento il 21-05-1986,

Ienco Cosimo, nato in USA il 29-11-1991,

Valente Raffaele, nato a Benevento il 04-06-1971,

Vonella Francesco, nato a Catanzaro il 23-01-1987,

Amabile Michele, nato a Napoli il 05-02-1958,

Brillante Carlo, nato a Montefalcone di Val Fortore il 07-10-1965,

Memmo Andrea, nato a Benevento il 11-09-1986,

avverso la sentenza del 28-10-2019 della Corte di appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R".

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Cavoto, Vonella, Amabile, Brillante, Ienco e Memmolo e per il rigetto dei ricorsi di Simonetta, Ursino e Valente;

uditi per il ricorrente Ursino gli avvocati Massimo Biffa ed Eleonora Nicla Moiraghi, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi per il ricorrente Simonetta gli avvocati Bruno Verdiglione e Mauro Valentino, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente Ienco l'avvocato Luca Fonte, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente Amabile l'avvocato Luca Fonte, sostituto processuale dell'avvocato Angelica Commisso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente Cavoto l'avvocato Mauro Valentino, sostituto processuale degli avvocati Mario Verrusio e Stanislao Antonio Lucarelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per i ricorrenti Memmolo e Brillante l'avvocato Mauro Valentino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

uditi per il ricorrente Valente l'avvocato Mauro Valentino e l'avvocato Leone Fonte, sostituto processuale dell'avvocato Angelica Commisso, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2016, il Tribunale di Locri, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone in materia di criminalità organizzata e di reati in tema di stupefacenti, affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, nei termini innanzi descritti:

1) Francesco Ursino veniva condannato alla pena di 28 anni e 7 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), e di quattro episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d, f, g e i);

2) Antonio Nicola Simonetta veniva condannato alla pena di 27 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), e di due episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi d ed f);

3) Carlo Brillante veniva condannato a 3 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di associazione a delinquere, così riqualificata l'originaria imputazione avente ad oggetto il reato ex art. 416 *bis* cod. pen. (capo b).

4) Cosimo Ienco veniva condannato alla pena di 2 anni, 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto al capo f) della rubrica.

5-6-7) Daniele Cavoto, Michele Amabile e Francesco Vonella venivano condannati alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di associazione a delinquere, così riqualificata l'originaria imputazione avente ad oggetto il reato previsto dall'art. 416 *bis* cod. pen. (capo b).

8) Andrea Mammolo veniva condannato a 1 anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di associazione a delinquere, così riqualificata l'originaria imputazione avente ad oggetto il reato ex art. 416 *bis* cod. pen. (capo b).

9) Alla posizione dei predetti imputati va aggiunta, in quanto anch'egli ricorrente, quella di Raffaele Valente, il quale, con sentenza del 13 ottobre 2017 resa dal Tribunale di Locri nell'ambito di un procedimento inizialmente separato e poi riunito in secondo grado a quello principale, veniva condannato alla pena di 13 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo b), così riqualificato il reato ex art. 416 *bis* cod. pen. in origine contestato.

I reati per cui si procede si assumono commessi in Gioiosa Ionica, nella Provincia di Reggio Calabria, in Campania, a New York City e altrove, in un arco temporale compreso tra il mese di aprile 2012 e il 27 gennaio 2014.

2. Con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte di appello di Reggio Calabria, riuniti i procedimenti di primo grado, relativi alla medesima vicenda processuale, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale, rendeva le seguenti statuizioni:

- quanto a Ursino, rideterminava la pena in 20 anni e 6 mesi di reclusione;
- quanto a Simonetta, rideterminava la pena in 13 anni di reclusione, previa riqualificazione del ruolo di promotore in quello di partecipe, nell'ambito dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo a);
- quanto a Valente, rideterminava la pena in 10 anni e 6 mesi di reclusione;
- quanto ad Amabile, Cavoto e Vonella, rideterminava la pena in anni 1 di reclusione;
- quanto a Memmolo, rideterminava la pena in 8 mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche;
- quanto a Ienco e Brillante, confermava le statuizioni della prima sentenza;

2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, Ursino, Simonetta, Valente, Brillante, Ienco, Cavoto, Vonella, Amabile e Mammolo, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. Ursino ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa censura l'omessa risposta della Corte territoriale alle doglianze difensive con cui erano state eccepite l'inutilizzabilità patologica degli esiti delle intercettazioni delle indagini ai fini dell'iscrizione della fattispecie associativa ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel registro delle notizie di reato, oltre che la violazione degli art. 266, 267, 268 e 727 cod. proc. pen., rispetto al decreto di autorizzazione del G.I.P. del 29 maggio 2012, stante l'assenza di elementi a sostegno dell'asserita preesistenza del reato, come desumibile dalla deposizione dell'agente infiltrato Jimmi e dalla registrazione dell'incontro svoltosi il 20 aprile 2012 in Brooklyn; nel pronunciarsi sulle censure sollevate nell'atto di appello, la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione apparente, travisando l'informativa della Squadra Mobile di Reggio Calabria del 23 maggio 2012, che parlava di "contatti stabili", non di "traffici stabili", pronunciandosi in termini probabilistici e non perentori rispetto all'eventuale compimento di attività illecite. Del resto, la censura difensiva era riferita alla sussistenza di sufficienza indiziaria al momento del primo decreto di autorizzazione, non al tema dei requisiti del reato associativo in sede di merito, questione affrontata con il decimo motivo di appello. Doveva dunque ritenersi nullo il decreto del G.I.P., in quanto la nota della Questura non conteneva affatto informazioni relative a un sodalizio italiano già esistente e il supporto indiziario del provvedimento era costituito dall'interpretazione di una intercettazione ambientale registrata dall'agente infiltrato su suolo americano tra soggetti non sottoposti a indagine in Italia, nell'ambito di un procedimento di cui non era noto il titolo di reato, essendo necessario, per la legittima attivazione delle captazioni, che vi fosse un collegamento tra l'indagine e un determinato soggetto, non potendo invece disporsi alcuna intercettazione per cercare la *notitia criminis*.

Con il secondo motivo, viene censurato l'utilizzo degli esiti dell'attività di indagine dell'agente *undercover* Jimmi e dei suoi collaboratori, difettando i




presupposti dell'esimente speciale ex art. 9 della legge n. 146 del 2006 e 97 del d.P.R. n. 309 del 1990, stigmatizzando la difesa altresì l'utilizzo delle dichiarazioni dibattimentali in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione rispetto all'irrilevanza delle condotte poste in essere in assenza dell'indispensabile autorizzazione ministeriale, intervenuta solo il 23 luglio 2012, dopo che Jimmi, il 21 luglio 2012, era già arrivato in Italia per incontrarsi il 22 luglio con l'isp. Guerra, consegnando al primo due *sim card* facendogli credere che fossero sicure e la somma di 3.000 euro, per noleggiare un'auto, per cui vi era stata già l'estrinsecazione, non autorizzata, di un proposito illecito. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello avrebbe proceduto per statuizioni e non per spiegazioni, affermando l'utilizzabilità delle risultanze investigative riferibili all'agente F.B.I. senza tener conto del fatto quest'ultimo, come emerso dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, in ciò divergenti dal materiale indiziario valutato nella fase cautelare, non si era limitato a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma aveva posto in essere una condotta determinante per la commissione del reato, altrimenti non realizzato, essendo stata comprovata da numerose conversazioni l'attività di incitamento e di istigazione svolta da Jimmi nei confronti di Lupoi e, per esso, degli altri coimputati.

Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la carenza di motivazione rispetto al ritenuto coinvolgimento del medesimo nell'associazione a delinquere di cui al capo A in posizione apicale, non essendo state valutate le censure difensive volte a rimarcare come dagli esiti delle indagini americane non fosse trapelata alcuna associazione operante sul versante calabrese, essendo stato fatto coincidere l'inizio dell'operatività del sodalizio con la data dell'incontro del 20 aprile 2012, *tempus commisi delicti* incompatibile con la sostenuta preesistenza della struttura associativa; né era stato considerato che Jimmi aveva parlato di Ursini e degli altri coimputati come "persone che avrebbero collaborato", trattandosi invero di persone economicamente incapienti per esercitare il narcotraffico, fermo restando che, escludendo l'aggravante della transnazionalità, il Tribunale aveva di fatto demolito quel ponte che, come rivela il nome dell'indagine, *New Bridge*, serviva per unire la realtà investigata negli USA con quella italo-calabrese.

Con il quarto motivo, la difesa lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto all'affermazione della penale responsabilità di Ursino a titolo di concorso nei reati di cui ai capi D, F e G e, quale unico imputato del reato di cui al capo I, avendo la Corte territoriale ommesso di confrontarsi con le censure sollevate, limitandosi a ripercorrere le argomentazioni della prima sentenza, vanificando la richiesta difensiva di considerare i dialoghi idonei a scardinare le tesi accusatorie.

Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante del numero di persone superiore a dieci

ex art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990, della eccessività della pena e del diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della minima importanza.

Sotto il primo aspetto, si evidenzia che i giudici di merito hanno computato erroneamente, nel numero dei soggetti coinvolti, non solo i coimputati assolti, ma anche quelli residenti oltreoceano, senza considerare che le sentenze emesse dall'Autorità statunitense non hanno trovato riconoscimento formale in Italia, né sono state oggetto di richiesta da parte del Ministro della giustizia, e soprattutto che gli addebiti formulati in quella sede non sono sovrapponibili ai capi di imputazione per cui qui si procede; quanto agli ulteriori aspetti, la difesa osserva che i giudici di merito avrebbero dovuto operare un bilanciamento tra gli elementi negativi, già valutati nella dosimetria della pena, e quelli positivi, ben enucleati nell'atto di appello e non presi in adeguata considerazione dalla Corte territoriale.

2.1.1. Il 16 febbraio 2021, la difesa di Ursino ha depositato tre motivi nuovi.

Con il primo, è stato censurato il giudizio sul riconoscimento in capo al ricorrente del ruolo di promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che al più a Ursino doveva essere attribuita la veste di partecipe, atteso che egli è stato coinvolto nel traffico di stupefacenti tra New York e la Calabria dal suocero di Lupoi, ovvero Simonetta, essendo assodato che tra l'aprile 2012 e il giugno 2012, Ursino nulla sapeva di cosa stesse accadendo, il che contrasta con la tesi secondo cui egli sarebbe stato il promotore del sodalizio, dovendosi a ciò aggiungere che non risulta da alcuna fonte di prova che il ricorrente si sia adoperato per reclutare altri affiliati, come Geranio o Piscioneri, apprendendosi anzi dalla motivazione sui reati fine che Ursino e Geranio erano persone di pari rango nella presunta associazione criminale.

Del resto, la posizione di Ursino era di subordinato rispetto a quella di Simonetta, il quale è stato però ritenuto mero partecipe, ruolo che andava riconosciuto quindi anche al ricorrente, il quale non aveva poteri organizzativi o di affiliazione.

Né dai singoli reati fine emergeva il ruolo di promotore dell'imputato, rilevandosi che, rispetto alle censure difensive, la Corte di appello non aveva fatto altro che richiamare la motivazione del Tribunale, quasi utilizzando le medesime parole.

Con il secondo motivo, ad essere dedotta è la violazione degli art. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. e 13 del d.l. n. 152 del 1991, evidenziandosi che, fino al 22 luglio 2012, cioè fino al giorno successivo all'arrivo in Italia dell'*undercover*, non era operativa alcuna associazione criminale, per cui alla data del primo decreto autorizzativo delle intercettazioni, non vi erano indizi, né sufficienti né gravi, della costituzione di una consorceria criminale, da ciò derivando l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte nel procedimento *de quo*.

Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 191, 266 e 268 cod. proc. pen. e 13 del d.l. n. 152 del 1991, rilevandosi che, nella fase iniziale del presente procedimento, l'F.B.I. metteva a disposizione della Polizia italiana

un'informativa con un'intercettazione ambientale relativa a un incontro avvenuto a Brooklyn il 20 aprile 2012, cui presero parte l'*undercover*, Lupoi e Simonetta. Ricevuti tali documenti, la Squadra Mobile di Reggio Calabria il 23 maggio 2012 redigeva un'informativa che trasmetteva al P.M., che a sua volta chiedeva l'autorizzazione al G.I.P. per l'espletamento di intercettazioni, autorizzazione che veniva concessa il 29 maggio 2012 con decreto da considerarsi nullo, non essendo possibile ritenere legittima l'intercettazione svolta dall'*undercover* il 20 aprile 2012, tra soggetti non indagati né in Italia, né negli Stati Uniti.

2.2. Simonetta ha sollevato dieci motivi.

Con il primo, la difesa deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio del G.U.P. distrettuale di Reggio Calabria del 3 febbraio 2015, posto che, a tre giorni dall'udienza preliminare, nessuno dei due difensori di Simonetta era in possesso di specifici atti processuali, indispensabili per l'attività difensiva, avendo il 12 gennaio 2015 la difesa, dopo aver visionato la produzione documentale della Procura, segnalato l'assenza di importantissimi atti di indagine, ricevendo risposta solo il 26 gennaio 2015, mancando in particolare le trascrizioni relative all'incontro tra Lupo, Jimmi e Simonetta del 20 aprile 2012 su cui si incentravano le accuse a carico di Simonetta, essendo peraltro gli atti in lingua inglese.

Dunque, la difesa non ha lamentato il mero ritardo nella consegna del materiale probatorio, ma l'impossibilità di studiare il compendio investigativo in tempo utile, anche al fine di valutare la possibilità di optare per un rito alternativo.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità/inutilizzabilità dei verbali di fonoregistrazione dell'esame in videocollegamento dell'*undercover* del 31 marzo, del 12 aprile e del 3 maggio 2016, osservando che gli esiti della perizia disposta dalla Corte di appello finalizzata alla trascrizione dell'intera deposizione dell'agente dell'F.B.I. sono stati dirompenti, nel senso che è stata accertata la presenza di un quarto uomo, diverso dal teste, dal P.M. Federale e dall'interprete, che è stato sentito suggerire e guidare l'agente nelle risposte.

Tale presenza è rimasta dunque misteriosa, tanto più ove si consideri che il teste era stato autorizzato dal Presidente del Collegio a consultare i propri appunti.

Inoltre, la difesa sottolinea che, in più passaggi, sono stati accertati errori e difformità delle traduzioni, avendo il perito, dr.ssa Tanja Breur, rimarcato che l'interprete Parker era poco adatto e preparato, essendo stato riportato spesso il contrario delle frasi del teste, e ciò anche rispetto alla posizione di Simonetta.

Con il terzo motivo, viene eccepita la violazione dei termini a difesa, rilevandosi che, all'udienza del 15 ottobre 2019, veniva depositata motivata istanza di rinvio al fine di studiare le importanti risultanze peritali, ma la richiesta è stata disattesa, frustandosi così il diritto del detenuto di prendere visione degli atti di causa e confutarli con il proprio difensore, non corrispondendo al vero l'affermazione della Corte di appello secondo cui gli elaborati peritali erano stati

depositati l'11 ottobre 2019, in quanto l'elaborato relativo a un intero CD è stato depositato solo il 15 ottobre 2019, poco prima dell'udienza in cui ha avuto luogo l'esame dei periti.

Con il quarto motivo, la difesa contesta il passaggio motivazionale della sentenza impugnata (pag. 135), in cui è stato sostenuto che la deposizione del teste Jimmi è stata valutata anche alla luce degli esiti complessivi dell'indagine, posto che la maggior parte delle eccezioni difensive erano relative proprio al contrasto tra le dichiarazioni dell'*undercover* e quanto emergeva dalle trascrizioni audio/video dei vari file, così come dal tenore del controesame difensivo.

Con il quinto motivo, viene dedotta la nullità dell'intero procedimento, osservandosi che il teste Jimmi non è stato un semplice infiltrato, ma un vero e proprio agente provocatore, avendo la Corte di appello rigettato l'eccezione difensiva su un travisamento della prova, sostenendo cioè che era stato Lupoi a insistere con Sonny per conoscere l'*undercover*, mentre in realtà tale circostanza non è emersa da alcun atto processuale, emergendo anzi dall'informativa in atti che è stato grazie all'operosità di Sonny che Jimmi è riuscito a inserirsi nel tessuto criminale, per cui in realtà l'indagine da cui è scaturito il procedimento si è concretizzata nell'organizzazione *ex novo* di un affare illecito, avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto che Jimmi ha dato direttive organizzative.

Con il sesto motivo, il ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza, essendo mancata da parte dei giudici di merito la risposta a una nutrita serie di argomentazioni portate avanti dalla difesa, ad esempio rispetto alla disamina di talune conversazioni, come quella del 12 novembre 2012 che avrebbe potuto scagionare Simonetta, avendo Lupoi riferito a Parrelli che il suocero non sapeva nulla, mentre, come esposto anche nella parte finale del motivo precedente, in altri dialoghi Simonetta è risultato "il grande assente".

Con il settimo motivo, la difesa lamenta l'erronea valutazione delle prove circa la ritenuta appartenenza di Simonetta al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo stata accertata la conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza di un *pactum sceleris*, essendo significativa al riguardo l'assenza del ricorrente in tutta la vicenda dell'importazione dei 500 kg. di cocaina.

Con l'ottavo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza rispetto agli episodi di cessione di stupefacente di cui ai capi D ed F eccependo il difetto di motivazione, non avendo la Corte di appello considerato che in nessuno di tali episodi Simonetta si è incontrato con Ursino, non potendo il ricorso alla localizzazione tramite GPS assurgere a prova certa, visto l'ampio raggio di copertura di ogni cella.

Con il nono motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero di persone, non essendo sufficiente il solo dato numerico del numero dei sodali, essendo invece necessaria la pur generica

consapevolezza, nel caso di specie non provata, della compresenza di un numero di persone, tale da conferire maggiore spessore al sodalizio.

Con il decimo motivo, la difesa censura il trattamento sanzionatorio, dolendosi della quantificazione della pena, anche con riferimento ai reati posti in continuazione, e del diniego delle attenuanti generiche, avendo in tal senso la Corte di appello rimarcato l'esistenza di precedenti specifici, che tuttavia il Tribunale non aveva considerato escludendo la contestata recidiva.

2.2.2. In data 8 febbraio 2021, il difensore di Simonetta ha fatto pervenire motivi nuovi, con cui deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione della confisca, lamentando l'omessa disamina da parte dei giudici di merito della corposa documentazione difensiva attestante l'inesistenza dell'asserita sproporzione, risultando comprovato che i coniugi Simonetta-Murdocca hanno gestito dal 2007 al 2014 le entrate dei signori Maria Giuditta Linarello e Mario Florido per un totale di 287.000 euro, circostanza questa del tutto ignorata, unitamente al fatto che i redditi personali regolarmente dichiarati dai coniugi erano idonei a smentire l'asserita sproporzione, anche alla luce dei dettami fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018.

2.3. Valente ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce la nullità della deposizione dibattimentale del teste *Jimmi* e dei verbali fonoregistrati contenenti le domande postegli e le risposte date, in termini sovrapponibili alla censura formulata nell'interesse di Simonetta.

Con il secondo motivo, la difesa contesta il metodo di valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto al giudizio sulla partecipazione del ricorrente alle associazioni di cui ai capi A e B, rilevando che da tutto il compendio probatorio si evince che il ruolo di Valente era del tutto identico a quello di Amabile, con la differenza che solo l'utenza telefonica del primo è stata intercettata; tuttavia, nonostante la sovrapponibilità delle posizioni, Amabile non è stato ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur essendo dimostrato il suo interesse nel tentativo di importazione dei 500 kg. di cocaina, mentre Valente è stato ritenuto colpevole del reato a lui ascritto, in base a una valutazione erronea del materiale probatorio, non priva di taluni travisamenti, come ad esempio rispetto all'affermazione della Corte di appello circa gli incontri di Valente con *Jimmi*, Ursino e Lupoi nel febbraio 2013 a New York, avendo l'agente *Jimmi* riferito di aver conosciuto Valente solo il 4 maggio 2013, non essendovi elementi per dubitare della bontà del suo ricordo. Il ricorrente, in ogni caso, compare, in maniera assolutamente marginale, solo per la vicenda dei 500 kg. di cocaina, essendosi egli costruito, per effetto di una mentalità patologica, una propria immagine non corrispondente alla realtà. Del resto, in tutta l'indagine svolta dalla F.B.I., Valente non è risultato coinvolto in alcuna importazione di droga, venendo arrestato solo per la cessione di un'arma.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante del numero delle persone, rilevandosi che la Corte di cassazione aveva annullato l'affermazione di colpevolezza di Ignelsi, anch'egli coinvolto nel capo A, omologando la sua posizione a quella degli altri beneventani assolti, per cui il numero complessivo dei soggetti coinvolti, contando americani e calabresi, non pare essere raggiunto. Al di là di questo aspetto, la difesa osserva che Valente, oltre ad avere qualche rapporto con Lupoi, Drossos e Chan, di cui peraltro

non aveva neppure il numero di telefono, non conosceva gli altri coimputati calabresi, per cui non poteva essergli attribuita un'aggravante che postula da parte dell'imputato la consapevolezza del numero degli altri soggetti associati.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giudizio di responsabilità penale quanto al reato di associazione a delinquere, osservando che la Corte territoriale, lungi dal confrontarsi con le dichiarazioni dei testi della difesa, aveva enfatizzato i soli sproloqui intrattenuti da Valente con Memmolo, con Cavoto e talora con Brillante, senza considerare che si trattava di mistificazioni surreali, inventandosi il ricorrente un ruolo del tutto sganciato dalla realtà, che era quella di un modesto dipendente di una ditta di prevenzione incendi di un paese, Montefalcone di Val Fortore, dove lo si ascoltava per giocare e passare il tempo.

Con il quinto motivo, la difesa censura la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito considerato che Valente era un mero *nuncius* delle richieste di Lupoi, non avendo assunto iniziative personali, il che avrebbe imposto una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

2.4. Brillante e Memmolo, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno sollevato due motivi.

Con il primo, viene censurata la valutazione della prova in merito alla ritenuta sussistenza della compagine associativa, osservandosi che il giudizio di colpevolezza degli imputati era stato principalmente fondato sulle affermazioni prive di riscontro di Valente, persona contraddistinta da tratti di palese mitomania, che veniva ascoltata dal suo interlocutore per noia, per gioco, o per un senso di invidia nel trovarsi al cospetto di una persona che si definiva danarosa e vincente. Mancherebbe, in ogni caso, la prova di una qualsiasi progettualità, sia pure embrionale, di azioni delinquenti, potendosi al più ravvisare una *cogitatio illicite* mai concretizzatasi in un'azione illecita, pur solo programmata. In tal senso, del tutto sganciata dalla realtà probatoria sarebbe la frase, neanche proferita da Brillante, secondo cui Francesco Tamburello ("Nick"), avrebbe dovuto "ricordarsi dei beneventani", qualora avesse intrapreso degli affari, posto che Tamburello, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, ha affermato che egli, per tutto il periodo di soggiorno a Montefalcone, aveva cercato di intraprendere iniziative del tutto lecite, sia nel campo dell'eolico, sia cercando di commerciare marmo, sia nella prospettiva di un commercio di auto alle Bahamas. Quanto ai

presunti "luoghi di ritrovo", si osserva come sia stato provato nel giudizio di primo grado che il bar di Brillante era frequentato anche dalle forze dell'ordine locali, senza che nessuno avesse il sospetto che vi si radunassero persone con progettualità delinquenziali, così come anche per il capannone, i testi hanno riferito che in esso vi si radunava, soprattutto di sabato, per momenti di convivialità. In ordine poi al tentativo di estorsione a Matera, si evidenzia che le persone coinvolte in questa iniziativa si sono limitate ad accompagnare Palmieri, non avendo neppure esatta contezza di cosa quest'ultimo intendesse fare.

Con il secondo motivo, riferito alla posizione del solo Brillante, la difesa contesta l'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, osservando, quanto al primo aspetto, che alcuna prova era stata acquisita circa l'attivismo dell'imputato, la cui posizione apicale era stata desunta non da una sua maggiore caratura criminale, ma piuttosto da meri dati anagrafici e reddituali, essendo egli la persona dall'età più avanzata che, rispetto agli altri, aveva maggiori fonti di guadagno lecite. Proprio la mancata contestualizzazione delle prove avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere le attenuanti generiche e a mitigare la pena irrogata.

2.5. Cosimo Ienco ha sollevato un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli art. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, eccependo la carenza degli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al contributo causale fornito dal ricorrente all'azione delittuosa perpetrata dagli altri imputati; in particolare, la difesa precisa che Ienco aveva accompagnato Franco Lupoi all'appuntamento con l'agente sotto copertura senza essere consapevole delle reali ragioni dell'incontro, come chiarito dall'imputato nel corso del suo interrogatorio di garanzia; infatti, dalla intercettazione della conversazione tenuta il 27 agosto 2012 tra il ricorrente e Lupoi, durante il viaggio di andata, durato circa due ore, non sarebbe emerso nulla di illecito, fermo restando che, una volta arrivati al luogo dell'appuntamento, Ienco è rimasto all'esterno dell'auto per tutta la durata dell'incontro tra Lupoi e l'*undercover*, senza avere la possibilità di capire i loro dialoghi, peraltro in inglese, ciò a ulteriore riprova del fatto che Ienco era all'oscuro di eventuali traffici illeciti. Peraltro, oltre a questo episodio del 27 agosto 2012, non risulta il coinvolgimento di Ienco in altre condotte, nonostante l'indagine sia proseguita per altri due anni. Dunque, lo scarso apparato argomentativo della sentenza impugnata era inadeguato a sorreggere la tesi accusatoria, risultando l'accompagnamento da parte di Ienco del cugino Lupoi un elemento inidoneo a superare la linea di demarcazione tra la connivenza passiva e il concorso nel reato, non avendo fornito il ricorrente alcun apporto, morale o materiale, alla commissione del reato.

2.6. Cavoto ha sollevato quattro motivi.

Con il primo, la difesa deduce il difetto di motivazione in ordine al programma criminale associativo, osservando che le due sentenze di merito hanno ritenuto sufficiente ai fini della configurabilità del reato l'esistenza di un semplice gruppo di persone, di cui si è dimostrata la relazione stabile precedente ai fatti di causa, nata senza alcuna finalità criminale, non essendo stata affatto comprovata l'evoluzione del rapporto tra i vari soggetti coinvolti in chiave delinquenziale. Sebbene sollecitata in tal senso, la Corte di appello non ha spiegato in base a quali elementi sarebbe avvenuta questa trasformazione, limitandosi a riproporre le argomentazioni del primo giudice, rimaste prive di adeguato conforto probatorio. La motivazione si è infatti fondata su una lettura parziale e soggettiva delle medesime intercettazioni aventi ad oggetto sfoghi personali di Vonella e sulle dichiarazioni indirette del collaboratore di giustizia Tamburello, che al più, pur se interpretate *in malam partem*, lasciavano trasparire un fumoso atteggiamento di "sollecita adesione" del gruppo di fronte a iniziative di altri tutte rifiutate, per cui alcun programma teso alla commissione di delitti poteva ritenersi configurabile, tanto è vero che sul punto i giudici di merito sono rimasti del tutto vaghi, non potendo certo un tentativo di estorsione a Matera indicare una preordinazione del gruppo, a maggior ragione alla luce del fatto che Brillante è stato assolto dal reato. Oltre al "se" della trasformazione del gruppo in senso criminale, nelle sentenze di merito non sarebbe stato affrontato neanche il "quando", che invece sarebbe stato importante conoscere, ciò al fine di stabilire se l'unica vicenda che attesterebbe la proiezione esterna del gruppo, ovvero la tentata estorsione a Matera, iniziata a luglio 2013, fosse un sicuro sintomo dell'esistenza dell'associazione o non si risolvesse piuttosto in un mero concorso di persone nel reato.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancanza della motivazione sulle prove dibattimentali decisive e sulle specifiche doglianze proposte con l'atto di appello, in relazione alla sussistenza dell'associazione. La Corte territoriale, in particolare, non si era posta il problema di rispondere alla domanda su come fosse possibile che, in oltre un anno di monitoraggio, da gennaio 2013 a febbraio 2014, non vi sia stata alcuna intercettazione tra i presunti intranei dell'organizzazione di Montefalcone che concretamente pianifici o ricerchi risorse per la commissione di delitti, o "aderisca sollecitamente" alle iniziative di terzi. Elementi significativi in tal senso erano stati del resto esclusi dal Commissario Muroi, ovvero dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile delle indagini, né erano emersi per l'unico episodio rilevato, cioè il tentativo di estorsione di Matera.

Con il terzo motivo, oggetto di censura è l'inosservanza degli art. 125, comma 3, 546 e 581 cod. proc. pen., avendo i giudici di secondo grado ommesso di esaminare i motivi specificatamente indicati e dedotti con l'atto di appello.

Con il quarto motivo, la difesa contesta il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale rimarcato, in senso ostativo, il legame fiduciario tra

Cavoto e Valente, senza considerare che non vi fu alcuna attuazione di queste loro discussioni, per cui era proprio l'assenza di qualunque iniziativa consequenziale a quel parlare a giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate.

2.7. Vonella ha sollevato quattro motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 267 e ss. cod. proc. pen. e della legge n. 203 del 1991, rispetto a tutte le intercettazioni acquisite, osservando che l'organo inquirente, nella richiesta di intercettazioni sottoposta al G.I.P del Tribunale di Reggio Calabria, a supporto della paventata sussistenza degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva fatto riferimento alla nota della Questura di Reggio Calabria del 26 maggio 2012, che si riferiva a una riunione che si sarebbe svolta con i rappresentanti della F.B.I., ma negli atti depositati nel fascicolo non sarebbe stato rinvenuto nessun documento che attesterebbe l'attività compiuta dall'organo investigativo statunitense, né sarebbe presente alcun verbale che darebbe atto della riunione che si sarebbe svolta a Roma con i rappresentanti della polizia giudiziaria statunitense; secondo la prospettazione difensiva, quindi, non potrebbe essere qualificata e ritenuta indizio una non meglio specificata riunione svoltasi a Roma che avrebbe visto coinvolte le forze dell'ordine nazionali e i rappresentanti dell'F.B.I., per cui le captazioni, eseguite nell'ambito del procedimento *New Bridge*, sarebbero inutilizzabili, in quanto disposte in base a informazioni ricevute da soggetti equiparabili a informatori anonimi, dato che mancherebbe tra i documenti acquisiti un atto riassuntivo dell'indagine statunitense, dovendo in ogni caso essere sempre necessario che sia garantita alla difesa la conoscibilità degli elementi richiamati nella motivazione, anche *per relationem*, del decreto di autorizzazione.

A tale censura la Corte territoriale avrebbe del tutto mancato di fornire risposta.

Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo B, osservandosi che i giudici di merito avevano mancato di motivare sufficientemente circa l'esistenza di una organizzazione a carattere stabile costituitasi in Montefalcone di Val Fortore e avente la finalità di perpetrare i presunti reati-scopo, non tenendo conto del fatto che le risultanze dibattimentali avevano rivelato la preesistenza di un'aggregazione nata senza alcuna finalità criminale, non essendo stata provata la sua evoluzione in un legame finalizzato al compimento di attività delittuose.

Non poteva ritenersi dunque dimostrata la sussistenza di un programma criminale e dell'*affectio societatis* degli odierni imputati, non essendo stato stabilito in che momento ci sia stata l'insorgenza del presunto vincolo associativo. In tal senso, la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla sola lettura parziale delle intercettazioni telefoniche e ambientali, che però disvelerebbero solo un fumoso atteggiamento di disponibilità del gruppo di fronte a iniziative criminali

per singole fattispecie, nonché sulle dichiarazioni di Tamburello, collaboratore di giustizia, il quale però non aveva assistito ad alcun episodio illecito.

Per quanto concerne poi la singola partecipazione di Vonella alla presunta associazione criminale, la difesa lamenta l'illogicità della sentenza impugnata, in quanto tale partecipazione sarebbe stata dedotta da fragili elementi indiziari e dall'errata interpretazione di elementi favorevoli al ricorrente, come quelli riferiti dal comm. Muroli, fermo restando che dal colloquio captato il 14 ottobre 2013 tra Tamburello e il ricorrente si evincerebbero: l'occasionalità di presunti accordi illeciti intercorsi tra lui e gli altri concorrenti; l'insussistenza di una stabile relazione economica e di una condivisione dei profitti associativi; la totale estraneità dell'imputato alla presunta attività criminosa; la sua indisponibilità a sottostare ad eventuali pretese provenienti dai coimputati e infine la sua volontà di lavorare lecitamente, non potendo essere sopravvaluta l'esibizione di monili da parte di Vonella, trattandosi di una circostanza idonea a dimostrare non una reale capacità delinquenziale dell'imputato, ma al più un atteggiamento di mera spavalderia.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 416 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, nonostante le specifiche doglianze sollevate dalla difesa con l'atto di appello circa l'assenza di elementi strutturali tali da provare l'*affectio societatis* e il programma criminale dell'associazione, si sarebbe limitata a stilare una mera elencazione di presunte attività illecite, relativamente alle quali non era stata però dimostrata la loro riconducibilità al gruppo di Montefalcone. Infatti, l'istruttoria dibattimentale, in particolar modo la testimonianza di Tamburello e dell'*undercover* Jimmy, avrebbe escluso qualsiasi intervento o iniziativa dei presunti associati nell'ideazione e nell'organizzazione della paventata importazione di 500 Kg di cocaina dalla Guyana; mentre, per quanto concerne l'episodio della tentata estorsione a Matera, gli stessi giudici di merito prima avrebbero affermato che tale delitto dimostrerebbe la sussistenza dell'organizzazione e, successivamente, avrebbero escluso che tale episodio si sia svolto quale promanazione della forza associativa del presunto gruppo.

Ancora, per quanto attiene le direttive di pestare persone invise al sodalizio, si obietta che da un'attenta lettura delle intercettazioni doveva essere escluso che vi sia mai stata un'indicazione del genere, atteso che l'unico dato certo che si evincerebbe dalle suddette captazioni sarebbe quello che in nessuna delle due occasioni sia stato raccolto l'invito da parte del ricorrente.

Con riguardo a un'altra condotta contestata, ovvero quello della cessione di dollari falsi, vi sarebbe solo un riferimento a Vonella, in un'unica intercettazione ambientale, che escluderebbe la partecipazione del ricorrente a qualsiasi trattativa; in nessun atto dibattimentale risulterebbe comunque che il programma dell'associazione fosse quello di delinquere, atteso che gli affari dei Montefalconesi

erano leciti; del resto, rileva la difesa, in oltre un anno di invasive intercettazioni telefoniche e ambientali, non vi è alcuna captazione tra i presunti sodali in cui sia stata concretamente pianificata una qualsiasi attività delittuosa.

Con il quarto motivo, la difesa si duole, sotto il profilo del difetto di motivazione, del diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale operato un unico e apodittico riferimento alla gravità del reato contestato.

2.8. Amabile ha sollevato tre motivi.

Con il primo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 8, 16 e 125 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente affrontato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa con l'atto di appello, con cui si era rilevato che gli imputati dell'associazione a delinquere operante nel territorio di Montefalcone di Val Fortore, nel Beneventano, avrebbero dovuto essere giudicati, per quanto attiene al reato di cui al capo B), in conformità con il principio del giudice naturale ex art. 25 Cost. e con l'art. 8 cod. proc. pen., dal Tribunale di Benevento, essendo stato invece riconosciuto arbitrariamente un profilo di connessione con il delitto di cui al capo a), pur essendosi in presenza di due fattispecie del tutto autonome sotto il profilo soggettivo e contenutistico.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen., avendo la Corte territoriale omissivo di rispondere sufficientemente alle specifiche doglianze presentate con l'atto di appello, riferite sia alla identificazione di tale "Michele", sia alla condotta dallo stesso posta in essere nell'associazione. In ordine al primo aspetto, si osserva infatti che il "Michele" menzionato nel progr. 3036 del 25 ottobre 2013 non poteva essere identificato nell'odierno ricorrente, atteso che questi risiedeva stabilmente in America e non aveva solidi legami nel "Beneventano", facendo rientro in Italia solo per fare visita alla figlia, peraltro dimorante in Emilia Romagna, fermo restando che erroneamente la Corte territoriale ha individuato un riscontro alle intercettazioni nelle dichiarazioni di Tamburello, il quale non conosceva né Amabile né i rapporti tra i Beneventani. In ordine al secondo profilo, la difesa rileva che nel caso di specie difettava sia il requisito della stabilità dell'accordo associativo, sia la prova del contributo partecipativo del ricorrente, attesa la sua presenza del tutto occasionale in Italia. Né la responsabilità del ricorrente poteva essere desunta dal presunto compimento del reato contestato dinanzi all'Autorità giudiziaria di Matera, trattandosi di un episodio ancora *sub iudice*, nel quale comunque Amabile ha avuto un ruolo del tutto marginale, e comunque inidoneo, per la sua occasionalità, a comprovare l'esistenza di un sodalizio stabilmente dedito al compimento di attività illecite.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare della mancata concessione delle attenuanti generiche, che

la Corte territoriale avrebbe potuto riconoscere alla luce sia delle caratteristiche oggettive della condotta dell'imputato, che aveva trascorso con la figlia in Emilia-Romagna la maggior parte del tempo dei due viaggi dagli Usa all'Italia, sia dell'assenza di precedenti penale recenti (il meno remoto dei quali risale al 1994).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Ursino, Simonetta e Ienco sono infondati, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo B (art. 416 cod. pen.) contestato a Cavoto, Vonella, Amabile, Brillante e Memmolo e Valente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione alla Corte di appello di Reggio Calabria, mentre il ricorso di Valente va disatteso nel resto.

1. Preliminarmente, prima di affrontare le censure difensive, si impone una breve ricostruzione delle fasi principali della vicenda per cui si procede.

Dunque, l'odierno procedimento penale è scaturito da una complessa indagine in tema di traffico internazionale di stupefacenti denominata "*New Bridge*" condotta dal gennaio 2012 al gennaio 2014 tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, in virtù della collaborazione tra la F.B.I. ("*Federal Bureau of Investigation*") e le Autorità italiane (Direzione Centrale Anticrimine-Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Reggio Calabria), coordinati rispettivamente dal Procuratore distrettuale dell'*Eastern District* di New York e dalla D.D.A. di Reggio Calabria.

Dalle indagini si ebbe contezza della presenza di un italoamericano residente a New York, Franco Lupoi, che svolgeva il ruolo di autista per conto della famiglia Gambino, una delle cinque più temibili consorterie mafiose operanti a New York.

Attraverso le informazioni acquisite tramite un confidente dell'F.B.I., denominato Sonny, emergeva in particolare che Lupoi aveva interesse a sviluppare un traffico di stupefacenti, armi e riciclaggio di denaro sporco tra la Calabria e gli Stati Uniti, avvalendosi della collaborazione del suocero Nicola Antonio Simonetta, nonché di altre persone legate alla ndrangheta, in particolare alla cosca Ursino, operante in Gioiosa Jonica, in Provincia di Reggio Calabria; preso atto di ciò, l'F.B.I. autorizzava un suo agente, denominato convenzionalmente Jimmy, a operare sotto copertura, secondo le leggi vigenti degli Stati Uniti e in sintonia con quelli vigenti in Italia, che permettevano l'attivazione di quel tipo di procedura.

L'agente Jimmi, con l'aiuto del confidente Sonny, riusciva quindi a infiltrarsi nel contesto criminali di Brooklyn e a entrare in contatto con Lupoi, il quale dava prova di una caratura criminale che non era di certo quella di un millantatore.

Dopo un incontro avvenuto a Brooklin nell'aprile del 2012 tra Lupoi, il suocero Nicola Antonio Simonetta e Jimmi, le intese furono indirizzate nel settore degli stupefacenti e, alcuni mesi dopo, il 21 luglio 2012, Jimmi giunse in Italia per poi incontrarsi il giorno successivo con Lupoi, giunto con separato volo a Fiumicino,

venendo l'agente Jimmi affiancato dall'isp. Guerra della Polizia di Stato: l'attività dei due agenti veniva autorizzata tuttavia solo a partire dal 23 luglio 2012, ovvero dal giorno successivo a quello in cui ebbe luogo l'incontro tra Lupoi e Jimmi, che consegnò al primo due *sim card* e tremila euro al fine di noleggiare un'auto.

Dalle indagini svolte emergeva inoltre il ruolo di Raffaele Valente, proveniente da un piccolo paese della Provincia di Benevento, Monteforte di Val Fortore, ma trasferitosi da tempo negli Stati Uniti; oltre ad avere legami con i soggetti coinvolti nel narcotraffico, Valente aveva altresì rapporti con alcuni suoi compaesani, tra cui lo zio Carlo Brillante, Michele Amabile, Andrea Memmolo, Francesco Vonella e Daniele Cavoto. A carico del gruppo dei "beneventani" veniva ipotizzato al capo B il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., derubricato già nelle due sentenze di primo grado in quello di associazione a delinquere semplice, mentre a carico di una pluralità di imputati, tra cui Nicola Antonio Simonetta, Francesco Ursino e Raffaele Valente, veniva contestato al capo A il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, reato da cui veniva assolti tra gli altri Cavoto, Vonella e Memmolo; singoli episodi del reato art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sono stati infine attribuiti a Simonetta (capi D ed F), a Ursino (capi D, F, G e I) e a Cosimo Ienco (capo F).

Le operazioni di indagine si sviluppavano tra il 2011 e il 2014 e, in una prima fase, ovvero tra il luglio e il settembre 2012, le attività illecite si concretizzavano in diversi episodi di cessione di eroina e cocaina, di cui due in favore dell'agente Jimmi, e in uno in favore di Roberto Maria Surace e Maria Grazia Tripodo (capi D, F e I), venendo altresì operato l'acquisto di un'altra partita di eroina nel Nord Italia da destinare agli Stati Uniti (capo G), mentre, in una seconda fase, ovvero dal settembre 2012 al gennaio 2014, la cooperazione dei vari gruppi tra loro sinergici (in particolare quello calabrese diretto da Francesco Ursino e quello americano coordinato da Lupoi) si concentrava verso l'obiettivo comune di realizzare una pluralità di delitti di importanza di cocaina dal Sudamerica e dal Centro America.

Le indagini culminavano poi nel marzo 2014 in una serie di arresti eseguiti sia in America che in Italia e, mentre alcune posizioni, come quelle di Lupoi, Alexander Chan, Anthony Drossos e Garcia José alias Freddy, a loro volta coinvolti nel capo A, venivano definite negli Stati Uniti, le restanti posizioni venivano trattate in Italia, accedendo taluni imputati al rito abbreviato, tra i quali Nicola Carrozza, Domenico Geranio, Eugenio Ignelzi, Domenico Tamburello, mentre gli altri, tra cui gli odierni ricorrenti, optavano per il rito ordinario, che veniva celebrato dinanzi al Tribunale di Locri (quanto a Valenti al cospetto di un diverso Collegio, venendo poi i due giudizi riuniti dalla Corte di appello di Reggio Calabria).

2. Così sintetizzato a grandi linee lo scenario processuale, è ora possibile soffermarsi sulle eccezioni processuali sollevate dai ricorrenti Ursino, Simonetta, Valente, Amabile e Vonella, alcune delle quali tra loro sovrapponibili.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'S' or 'L' shape, and the initials below it are 'F8'.

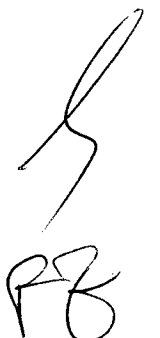
2.1. Iniziando dall'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'interesse di Amabile rispetto al capo B, il cui luogo di consumazione ricade nella sfera di competenza del Tribunale di Benevento, deve osservarsi che la doglianza costituisce la sostanziale riproposizione di un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale (pag. 127 della sentenza impugnata).

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti, ai fini della competenza, le circostanze della riqualificazione del reato di cui al capo B nella fattispecie ex art. 416 cod. pen. e dell'intervenuta assoluzione di Vonella, Brillante, Amato, Cavoto e Mammolo dal reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A che aveva inizialmente radicato la competenza della DDA di Reggio Calabria, ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Rv. 269662), secondo cui, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "*perpetuatio iurisdictionis*", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati, come appunto avvenuto del caso di specie, dovendosi ritenere persistente dunque la *vis attractiva* del più grave reato di cui al capo A. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.

2.2. Analoghe considerazioni valgono anche per le molteplici eccezioni che riguardano la posizione dell'agente Jimmi e le sue dichiarazioni dibattimentali. Sul punto deve evidenziarsi che tali eccezioni sono state in larga parte già affrontate e disattese da questa Corte sia nella fase cautelare (sentenza della Sesta Sezione n. 51678 del 30/10/2014, ricorrente Ursino), sia nella decisione dei ricorsi dei coimputati che hanno definito la loro posizione con rito abbreviato (sentenza della Sesta Sezione, n. 50541 del 6 novembre 2019, ricorrenti Geranio, Piscioneri, Tamburello, Carrozza e Ignelzi).

Con la prima di queste due sentenze, peraltro massimata (Rv. 261449), la Sesta Sezione penale, nell'esaminare già in sede cautelare le doglianze concernenti l'attività investigativa riferibile all'agente statunitense sotto copertura, ha osservato che il ruolo di questi doveva ricondursi alla figura dell' "interposta persona" di cui al comma 1 *bis* dell'art. 9 della legge n. 146 del 2006, legge che, nel dare attuazione nell'ordinamento interno alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, ha dettato una sorta di statuto generale delle tecniche investigative speciali, sinteticamente ricondotte alla tipologia generale delle operazioni coperte (*undercover operations*).

Ciò posto, è stato rilevato che l'agente Jimmi ha presenziato a una riunione organizzativa negli Stati Uniti in cui è stata impostata la futura attività di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'S' or 'B' followed by the initials 'PB'.

cooperazione criminale transoceanica e, una volta giunto in Calabria, ha avuto due abboccamenti con esponenti del gruppo facenti capo al ricorrente, acquisendo due campioni di eroina di distinto valore ponderale da sottoporre all'esame dei suoi supposti referenti americani, per cui non può affermarsi che egli avrebbe istigato alla consumazione dei reati i ricorrenti, atteso che, al momento degli incontri preliminari svoltisi negli Stati Uniti, la sussistenza di un'associazione a delinquere italiana dedita al traffico internazionale degli stupefacenti appariva già delineata, venendo semplicemente disvelata dall'attività dell'agente sotto copertura.

Quanto alle operazioni di acquisto vero e proprio di sostanze stupefacenti, è stato osservato che nella sentenza n. 51678/2014, che le stesse rientrano nelle operazioni normativamente codificate dall'art. 9 comma 1 lett. a) della legge n. 146 del 2006, e che l'accertata loro rispondenza al modello legale non necessita di ulteriori spiegazioni ai fini del loro compimento, essendo anzi la loro concretizzazione idonea a giustificare retrospettivamente anche le attività prodromiche, non essendo concepibile, in un contesto di criminalità organizzata, condurre operazioni di compravendita di stupefacenti non precedute da preliminari contatti e accordi operativi tra i contraenti, per cui, escluso che nel caso di specie si fosse in presenza di un'attività di incitamento o di induzione al compimento di reati, sono state affermate la piena legittimità e utilizzabilità delle risultanze investigative riferibili alla persona interposta, valutazione questa ripresa nelle sentenze di merito e da cui in questa sede non si ha alcun motivo di dissentire.

Del resto, come osservato dalla Corte territoriale, l'avvicinamento di Lupoi a Jimmi era stato occasionato dal fatto che era stato proprio l'italoamericano ad aver già esternato il proposito di realizzare un traffico di stupefacenti, insistendo con Sonny, fiduciario dell'F.B.I., per fargli conoscere l'*undercover* indicato come soggetto in grado di affiancarlo in tale attività, essendo altresì significativa la circostanza che l'iniziativa di Lupoi e dei suoi referenti calabresi legata all'importazione dei 500 kg. di cocaina dal Sudamerica è risultata essere del tutto autonoma, venendo proposta solo in un secondo momento all'agente Jimmi.

Tale tematica è stata condivisa e sviluppata anche nella sentenza n. 50541 del 2019, nella quale la Sesta Sezione penale, nel confrontarsi con le analoghe doglianze sollevate dal coimputato Geranio, ha evidenziato innanzitutto che non è necessaria l'attivazione di alcuna rogatoria con il Paese straniero, ove le Autorità competenti di quest'ultimo abbiano messo spontaneamente e autonomamente a disposizione dello Stato italiano la documentazione del caso, come appunto avvenuto nella vicenda in esame, avendo l'F.B.I. messo a disposizione delle Autorità italiane il contenuto delle indagini relative all'incontro tenutosi il 20 aprile 2012 a Brooklyn tra Franco Lupoi, il suocero Antonio Nicola Simonetta e l'agente infiltrato Jimmi, al termine del quale Simonetta, che Lupoi aveva presentato quale organico a un potente gruppo criminale della Calabria, in grado di gestire un vasto

traffico di stupefacenti tra l'Italia e gli Usa, si era impegnato in prima persona a garantire il buon esito del traffico internazionale di stupefacenti; sulla base di tale informazione, ricevuta richiesta di assistenza, venivano predisposte le attività di intercettazione telefonica che permettevano di evidenziare, fin da subito, rapporti tra il duo Lupoi-Simonetta e Francesco Ursino, figlio di Antonio Ursino, capo della cosca di Gioiosa Ionica, per cui alcuna violazione procedurale è stata ritenuta ravvisabile, e tanto anche alla luce del fatto che tra Italia e Stati Uniti di America esiste un trattato, nel caso di specie concretamente attivato, di reciproca assistenza giudiziaria in ambito penale, siglato il 9 novembre 1982, a suo volta contemplato dall'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti di America e l'Unione europea, firmato il 25 giugno 2003 e ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 25 del 16 marzo del 2009. Anche sotto tale profilo è stata dunque esclusa l'inutilizzabilità dell'attività di indagine dell'*undercover*, avendo a ciò la Sesta Sezione aggiunto che il rilievo circa l'assenza di elementi in forza dei quali procedere all'iscrizione di Simonetta nel registro degli indagati era privo di fondamento, e ciò sia dal punto di vista formale, in ragione dell'impossibilità, sul piano strettamente processuale, di sottoporre al controllo del giudice il momento in cui il magistrato del pubblico ministero, titolare delle indagini, procede a siffatto adempimento (così Sez. Un., sentenza n. 40538 del 24.09.2009, Rv. 244376), sia dal punto di vista sostanziale, avuto riguardo alla totale inconsistenza, ai fini del requisito costitutivo del numero delle persone, del riferimento difensivo ai soli Lupoi, Simonetta e Jimmy, stante il palese coinvolgimento dei non identificati criminali nordamericani rappresentati da Lupoi, come pure degli allora altrettanto ignoti malavitosi calabresi impersonati nella circostanza dal solo Simonetta.

2.4. Ribadito che non vi sono ragioni per superare le precedenti decisioni di questa Corte sul punto, deve solo evidenziarsi che legittimamente sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni dibattimentali di Jimmi, ciò in coerenza con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Rv. 257674), secondo cui in tema di indagini per l'accertamento dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, gli investigatori operanti "sotto copertura" possono rendere testimonianza su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, dal momento che, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica.

Quanto poi all'obiezione difensiva secondo cui l'agente Jimmi e l'isp. Guerra nel presente procedimento avrebbero dovuto rivestire la veste di coimputati, avendo operato il 22 luglio 2012 in assenza di apposita autorizzazione allo svolgimento di attività sotto copertura ex lege n. 146 del 2006 emessa dalla Polizia di Stato solo a far data dal 23 luglio 2012, è stato replicato in modo pertinente dai giudici di primo e secondo grado che la condotta posta in essere dall'agente infiltrato Jimmi

il 22 luglio 2012, ovvero nell'unico giorno non coperto da autorizzazione, è stata scarsamente pregnante, essendosi esaurita nella semplice consegna a Lupoi di due *sim card* e della somma di denaro da utilizzare per il noleggio di un'autovettura. Si è trattato dunque di un mero frammento della ben più articolata attività posta in essere dall'*undercover* e dal suo ausiliario durante l'attività investigativa, per cui rispetto ai fatti relativi al 22 luglio 2012 doveva escludersi la configurabilità a loro carico di gravi indizi di reati idonei a incidere sul loro status di testimoni. Proprio in relazione alla deposizione a distanza dell'agente Jimmi, né è stata inoltre messa in dubbio la ritualità, sia avuto riguardo all'erroneità della traduzione, sia con riferimento alla misteriosa presenza di un soggetto non identificato. Anche in tal caso, tuttavia, le risposte fornite dalla Corte di appello non presentano alcuna criticità: quanto al primo aspetto, deve osservarsi che i giudici di secondo grado hanno conferito incarico peritale per la traduzione dell'intera deposizione dell'agente Jimmi registrata su supporto informatico, acquisendo all'udienza del 16 ottobre 2019 gli elaborati tecnici dei periti e dei consulenti delle difese. L'approfondimento istruttorio ha consentito di accertare l'esistenza di alcune discrasie nella traduzione simultanea delle dichiarazioni dibattimentali oggetto della trascrizione operata in primo grado, ma non si è trattato di incongruenze sostanziali tali da alterare il senso della traduzione, atteso che talune discordanze nella traduzione in inglese della domanda rivolta al teste dal P.M. italiano sono state immediatamente rilevate dal Tribunale, poiché constatate attraverso la difformità tra le risposte del teste e le domande, che sono state fatte ripetere, superandosi in tal modo le difficoltà di comprensione da parte dell'interprete. Dunque, l'accertamento svolto dal collegio peritale ha consentito di dipanare i dubbi legittimamente sollevati dalla difesa, avendo peraltro il consulente della difesa, professoressa Mercedes Marcelli, condiviso gli esiti dell'attività peritale. A ciò deve solo aggiungersi, in risposta all'eccezione della difesa di Simonetta, che alcuna violazione dei diritti di difesa appare in concreto ravvisabile rispetto alle partecipazione informata dei difensori all'esame dei periti, atteso che la gran parte degli elaborati dei periti risulta depositata prima dell'escussione dibattimentale degli stessi, nel corso della quale le parti hanno comunque avuto ampia possibilità di interloquire, grazie anche all'intervento del consulente tecnico della difesa. Per quanto riguarda il secondo profilo, la Corte territoriale, richiamando l'audizione dei *files* oggetto di trascrizione da parte dei periti, ha osservato che, pur essendo stata riscontrata in due/tre circostanze la presenza di una quarta persona (verosimilmente di sesso maschile), diversa sia dal P.M. federale, sia dal teste, sia dall'interprete, tuttavia non si è verificata alcuna contaminazione della genuinità della testimonianza, atteso che l'intervento occasionale e sporadico di questa quarta persona non ha avuto alcun rilievo pratico, non essendovi stati né suggerimenti al teste, né altri tipi di condizionamento della fonte dichiarativa.



2.5. Adeguate si sono infine rilevate anche le risposte della sentenza impugnata rispetto alla dedotta nullità del primo decreto di autorizzazione del G.I.P. del 29 maggio 2012 e all'eccepita violazione degli art. 266, 267, 268 e 727 cod. proc. pen., essendosi osservato in proposito che il decreto del 29 maggio 2012 è risultato corredato da un'eshaustiva disamina del quadro indiziario relativo al narcotraffico, per come desumibile dalle indagini illustrate dal P.M. nella sua richiesta, oltre che dall'allegata nota della Questura di Reggio Calabria del 26 maggio 2012, in cui si dava atto degli esiti di complesse investigazioni in corso negli Stati Uniti, anche grazie alla presenza di un infiltrato, rispetto a traffici di droga compiuti lungo l'asse New York/Calabria e riconducibili a persone vicine alla famiglia Gambino e a esponenti della 'ndrangheta operanti sul versante reggino. Non essendo ravvisabile alcun travisamento del contenuto dell'informativa di P.G. allegata alla richiesta del P.M. e fondata sugli accertamenti all'epoca disponibili, risulta quindi giustificata l'indispensabilità dello strumento investigativo ai fini della prosecuzione delle indagini, i cui sviluppi positivi, compendati nelle note della P.G., hanno poi motivato i successivi decreti di proroga delle operazioni tecniche.

2.6. Anche l'ulteriore eccezione processuale proposta nell'interesse di Simonetta, con riferimento al decreto che dispone il giudizio del 3 febbraio 2015, non appare fondata, avendo innanzitutto la Corte territoriale rimarcato la contraddittorietà della doglianza proposta in appello rispetto a come fu proposta la censura dinanzi al Collegio di primo grado; dinanzi al Tribunale era stata infatti prospettata la mancata conoscenza degli atti del procedimento, con particolare riferimento al file audio/video relativo all'incontro del 20 aprile 2012, mentre nell'atto di appello la difesa ha diversamente motivato l'eccezione, deducendo di aver ricevuto solo il 26 gennaio 2015 un riscontro dal G.I.P. alla richiesta di copia del file audio/video, ovvero a ridosso della celebrazione dell'udienza preliminare. Dunque, non è stato più dedotto l'omesso o ritardato deposito degli atti di indagine del procedimento, ma un mero ritardo nella consegna materiale del supporto informatico richiesto dalla parte, situazione che esclude sia la nullità del decreto che dispone il giudizio, sia la violazione del diritto di difesa, potendo al più ritenersi giustificata la facoltà di chiedere un termine a difesa per l'esame degli atti. Dunque, non venendo in rilievo alcuna nullità, l'eccezione è stata legittimamente disattesa, e tanto anche in ragione del fatto che non risulta spiegato in cosa sia consistito il pregiudizio difensivo a causa del ritardato rilascio della copia richiesta.

3. Superate le eccezioni processuali, è ora possibile affrontare i motivi che contestano l'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti.

3.1. Iniziando dalla posizione di Ursino, deve osservarsi che, sia rispetto all'attribuzione del ruolo di promotore nell'ambito del delitto associativo di cui al capo A, sia in ordine ai reati-fine a lui contestati, la formulazione del giudizio di colpevolezza operata dai giudici di merito resiste alle censure difensive.

Ed invero, con riferimento al delitto di cui al capo A, la cui sussistenza è stata ampiamente argomentata in base alla pluralità degli elementi investigativi raccolti (avendo peraltro formato il relativo accertamento già oggetto di una pronuncia di questa Corte, la citata n. 50541 del 2019), è stato rimarcato il ruolo apicale di Ursino, il quale è stato indicato dall'agente infiltrato Jimmi come soggetto in grado di dare concreto avvio sia all'esportazione di eroina verso l'America, sia all'importazione della cocaina in Italia, grazie alla sua capacità organizzativa e di inclusione nel gruppo di altri sodali affidabili, tra cui Geranio e Piscioneri, avendo il ricorrente dato prova di essere in grado di reperire facilmente canali di approvvigionamento della droga sia nel territorio calabrese, in particolare ad Africo, sia nel Nord Italia, come rivelato dal viaggio a Torino con Geranio, avendo poi Ursino utilizzato la ditta di Piscioneri per l'importazione di ben 500 kg. di cocaina; tale vicenda, approfondita alle pag. 148 ss. della sentenza impugnata, risulta emblematica della persistente posizione di primo piano di Ursino, il quale ha affiancato Lupoi nella complessa organizzazione finalizzata ad acquisire la disponibilità di un quantitativo molto elevato di droga, che sarebbe dovuta partire da un porto della Guyana stipata all'interno di un grosso carico di pesce surgelato, per poi raggiungere dopo circa 10/15 giorni il porto di Gioia Tauro.

Le numerose conversazioni ambientali e telefoniche (richiamate soprattutto nella sentenza di primo grado) e le dichiarazioni di Jimmi hanno dunque delineato, nell'ambito dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A, il ruolo apicale di Ursino, il quale aveva rapporti anche con Simonetta e Lupoi, avendo infatti prospettato a quest'ultimo (progr. n. 148 del 18 novembre 2012) di tentare, per il procacciamento di droga, "altre strade", in particolare quella di Santo Domingo, dove infatti egli si era poi recato dal 6 al 12 febbraio 2013, come accertato dall'F.B.I. mediante la ricostruzione dei voli utilizzati dal ricorrente.

A ciò deve aggiungersi che la già richiamata sentenza della Sesta Sezione penale n. 50541 del 2019, nel giudicare le posizioni di Geranio, Piscioneri e Carrozza, per quanto in questa sede rileva, ha definitivamente accertato il coinvolgimento dei predetti nelle iniziative illecite pianificate da Ursino, essendo stato in particolare accertato che Geranio, coinvolto nei reati fine di cui ai capi D, F, G e H, era uno "strettissimo collaboratore di Ursino" in territorio italiano e che Piscioneri, al di là della partecipazione di questi al sodalizio, aspetto su cui è stato sollecitato in sede di merito un approfondimento, è stato implicato su input diretto di Ursino e grazie alla complicità di Carrozza, nella programmata spedizione di cocaina destinata al territorio calabrese, mettendo a disposizione lo schermo della propria ditta ittica, al fine di fornire copertura all'importazione della cocaina; Ursino, peraltro, essendo a conoscenza della disastrosa situazione economica della ditta di Piscioneri, gli concesse un modesto prestito per farsi rilasciare le credenziali della posta elettronica della ditta, poi utilizzate per meglio gestire l'operazione illecita.

Come evidenziato dai giudici di merito, in definitiva, il ruolo di Ursino non è stato quello di un mero partecipe, avendo egli ricoperto, in Italia e all'estero, compiti di primo piano nella pluralità delle manifestazioni criminali dell'associazione, e ciò anche grazie ai contatti qualificati con taluni ambienti delinquenziali calabresi.

Anche la disamina dei reati fine appare immune da censure, essendo stato sottolineato, quanto al capo D, che la conversazione ambientale di cui al progr. 124 del 26 luglio 2012 non lasciava dubbi sul fatto che era stato Ursino, insieme a Geranio, a reperire il campione di eroina di 2,05 grammi poi ceduto a Jimmi in vista di successivi traffici, mentre, rispetto al capo I, relativo alla cessione di 515 grammi di cannabis e di una dose di cocaina in favore di Roberto Maria Surace e della compagna Maria Grazia Tripodo, sono stati richiamati, in modo pertinente, sia l'arresto in flagranza dei due cessionari della droga, avvenuto il 25 ottobre 2012 a Gioiosa Jonica, sia i dialoghi (progr. 270 del 18 settembre 2012 e 1019, 1022 e 1023 del 20 settembre 2012) da cui si evince che, nei giorni precedenti, Sorace aveva cercato di contattare Francesco Ursino mentre questi si trovava in Piemonte, per poi incontrarlo a Gioiosa Jonica il 20 settembre 2012, nonché il giorno stesso dell'arresto, come ammesso dallo stesso Sorace all'udienza del 23 giugno 2016, sia pure nel contesto di una deposizione dibattimentale reticente, nella quale da parte dell'interessato non era stata fornita una spiegazione plausibile circa le ragioni effettive dei contatti intercorsi, contatti che Sorace ha riconosciuto di aver avuto solo perché messo al cospetto dell'evidenza della prova.

Quanto al capo F, invece, la sentenza impugnata (pag. 144 ss.) ha ripercorso i contatti intervenuti tra Ursino e Lupoi e tra quest'ultimo e Jimmi, precedenti, concomitanti e successivi al viaggio effettuato ad Africo il 27 agosto 2012 da Ursino e Geranio, con rientro a Gioiosa Jonica in serata, essendo risultate ben delineate le varie fasi della vicenda ricostruite attraverso i controlli di P.G., i rilievi GPS e le conversazioni richiamate, ovvero le trattative tra Jimmi e Lupoi in merito alla quantità di eroina da esportare in America (inizialmente 4 kg., poi 1,5), e al corrispettivo, concordato nella misura di 30.000 euro, di cui veniva prontamente informato Ursino, che a sua volta sollecitava Lupoi a definire tutto prima del ritorno a New York, e la successiva consegna dell'anticipo di 20.000 da parte di Jimmi a Lupoi, nel corso dell'incontro monitorato presso la Stazione di Reggio Calabria.

Prima di partire per il capoluogo reggino, Lupoi e Ursino, dopo essersi sentiti per telefono, si incontravano a Gioiosa Jonica, per poi rivedersi (per 10 minuti a casa di Ursino) dopo che Lupoi aveva ottenuto i 20.000 euro dall'*undercover*.

Dopo l'incontro con Lupoi, Ursino raggiungeva Geranio, insieme al quale si recava ad Africo, dove in serata avveniva la consegna della partita di droga a Jimmi.

Rispetto al capo G, infine, la Corte territoriale ha osservato come dai dialoghi di cui ai progr. 1735 del 14 settembre 2012, 221 del 17 settembre 2012 e 236 del 18 settembre 2012, sia emerso in modo inequivocabile che Ursino e Geranio

(condannato in via definitiva per tale imputazione) si siano recati insieme a Torino perché avevano individuato con successo nuovi canali di approvvigionamento di eroina di migliore qualità di quella acquistata ad Africo, non solo attraverso Mario Crea, ma anche tramite tale Giuseppe Agostino, essendo ciò funzionale all'imminente arrivo in Italia di Jimmi, cui consegnare nuovi campioni di eroina. Orbene, per ciascuna imputazione, la disamina compiuta dalla Corte territoriale risulta esaustiva e coerente con le acquisizioni probatorie, non avendo i giudici di appello mancato di confrontarsi con le doglianze articolate nell'impugnazione, superandole con argomentazioni tutt'altro che illogiche, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, invero non adeguatamente specifiche.

3.2. Lo stesso discorso vale per la posizione di Simonetta, del quale la sentenza impugnata ha ribadito l'inserimento organico nel contesto associativo (sia pure nella sola veste di partecipe), avendo il ricorrente supportato l'iniziativa del genero Lupoi nell'avviare un traffico di eroina tra la Calabria e gli Stati Uniti, garantendo nella prima fase i contatti tra Lupoi e Ursino, affiancando il primo nelle successive trattative e partecipando alla distribuzione dei ricavi della vendita della droga, impegnandosi altresì a contattare il referente doganale che avrebbe dovuto omettere i controlli al porto di Gioia Tauro in vista delle importazioni della droga. Ora, il fatto che Simonetta abbia agito nel quadro delle linee programmatiche elaborate da Lupoi e Ursino ha indotto la Corte di appello a qualificare la condotta del ricorrente come quella di un partecipe e non di un promotore, non potendosi tuttavia ridimensionare ulteriormente il ruolo di Simonetta, avuto riguardo alla pluralità delle iniziative nelle quali lo stesso è stato coinvolto in prima persona, sia in territorio americano sia e soprattutto in ambito calabrese, iniziative puntualmente descritte nella sentenza impugnata (pag. 155 e ss.).

Tra queste vanno ricordate anche quelle oggetto dei capi D ed F della rubrica, rispetto ai quali i giudici di appello hanno posto in correlazione logica le risultanze probatorie acquisite, rimarcando, quanto al capo D, il ruolo di Simonetta, il quale, dando seguito agli accordi presi negli Stati Uniti, una volta tornato in Italia avviava i contatti con Francesco Ursino, seguendo tutte le fasi della trattativa che portò alla cessione del campione di droga in favore di Jimmi il 27 agosto 2012.

Quanto al capo F, sono state invece richiamate le conversazioni (tra cui i progr. 740 e 2575 del 27 agosto 2012) da cui si evince l'interesse di Simonetta per il buon esito dell'operazione avente ad oggetto la cessione all'*undercover* di 1,5 kg. di eroina, essendo egli rimasto in stretto contatto con il genero nel corso dell'intera vicenda, che si colloca nel contesto degli accordi illeciti stipulati con Ursino.

Con le pertinenti considerazioni svolte nella sentenza impugnata, nella quale sono stati efficacemente affrontate le varie obiezioni difensive sollevate rispetto all'interpretazione dei dialoghi intercettati, il ricorso di Simonetta non si confronta

in maniera adeguata, dovendo anche in tal caso ritenersi dunque priva di incongruenze l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

3.3. Infondate sono anche le doglianze proposte nell'interesse di Valente.

La posizione del ricorrente nell'ambito del reato associativo di cui al capo A è stata esaminata alle pag. 174 ss. della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, sulla falsariga di quanto già affermato dal Tribunale (pag. 305 ss. della sentenza di primo grado), desunto la partecipazione di Valente nel sodalizio sia dal ruolo da egli svolto in esecuzione delle direttive impartite da Lupoi in occasione delle trattative con i referenti del cartello messicano volte all'importazione di 500 kg. dalla Guyana, sia dalla presenza dell'imputato negli incontri con Jimmi, Ursino e Lupoi, avvenuti a New York il 1° e il 3 febbraio 2013, l'ultimo dei quali svoltosi presso la sua abitazione, laddove, oltre alle problematiche riguardanti l'affare della cocaina e la mancata consegna del carico, si era discusso anche della possibilità di trovare nuove fonti di approvvigionamento della droga in Repubblica Dominicana. A tal fine le due sentenze di merito hanno richiamato una pluralità di conversazioni intercettate (riportate per esteso nella sentenza di primo grado), da cui è emersa, al netto della pur riconosciuta esuberanza caratteriale del ricorrente, non solo l'entità del contributo apportato da Valente, presente nella pianificazione di talune significative iniziative delittuose del gruppo, ma anche la rilevante differenza tra la posizione di questi e quella di ben minore pregnanza di Amabile, il che spiega l'esito processuale coerentemente diverso riservato ai due imputati.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità proposte nell'interesse di Valente, affidate invero a considerazioni prevalentemente fattuali, a fronte di un percorso motivazionale rivelatosi privo di incongruenze argomentative, a ciò dovendosi solo aggiungere che le doglianze circa il presunto travisamento della prova scontano seri limiti di specificità oltre che di autosufficienza, non risultando allegate le fonti di prova la cui valenza dimostrativa si assume sia stata fraintesa.

3.4. A completamento della disamina delle posizioni dei ricorrenti coinvolti nel capo A della rubrica, deve ora affrontarsi la problematica relativa alla configurabilità dell'aggravante ex art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Le difese di Ursino, Simonetta e Valente, infatti, hanno osservato che, rispetto agli originari soggetti imputati del capo A, sono stati assolti quelli legati al territorio beneventano (Cavoto, Memmolo, Vonella, Amabile e Brillante), mentre la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50541 del 2019, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna riferita ai coimputati Carrozza, Ignelzi e Piscioneri, per cui, non avendo trovato formale riconoscimento le sentenze emesse negli Usa nei confronti dei coimputati stranieri (Chan, Garzia e Lupoi), doveva ritenersi insussistente l'aggravante del numero di persone superiori a 10, a ciò aggiungendosi che, al di là del dato numerico, mancherebbe la consapevolezza in capo ai singoli ricorrente,

seppure in maniera generica, della compresenza nella compagine di un numero di persone tale da conferire un maggiore spessore criminale al sodalizio.

Orbene, tale doglianza è stata già legittimamente disattesa dalla sentenza impugnata, nella quale è stato correttamente evidenziato che, ai fini del giudizio sul numero degli associati, non rileva l'accertamento definitivo della responsabilità di ciascuno, potendosi autonomamente e anticipatamente valutare la posizione dei concorrenti giudicati separatamente nella ricostruzione della struttura associativa, ciò in coerenza con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280767) con riferimento all'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., ma applicabile anche al caso di specie stante l'identità della *ratio*, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante del numero di persone quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato del numero richiesto (10 nel caso dell'aggravante contestata), senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente, mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova, e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità, come appunto avvenuto nel caso di specie, essendo stato richiamato in vari passaggi delle sentenze di merito il contributo fornito dagli altri concorrenti nel reato associativo giudicati in diversi procedimenti, ovvero sia di quelli attivi negli Usa, sia quelli operanti nel territorio calabrese (non essendo invece determinante ai fini del computo del numero dei concorrenti richiesto ai fini dell'operatività dell'aggravante in esame il gruppo dei beneventani diversi da Valente, l'unico di essi ritenuto partecipe dell'associazione *de qua*).

Quanto ai criteri di imputazione dell'aggravante, deve altresì ritenersi riferibile anche alla fattispecie ex art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990 l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126) formulata rispetto alla similare ipotesi ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., secondo cui la circostanza aggravante del numero delle persone non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato.

Alla luce di tali considerazioni, non vi è spazio per accogliere le censure difensive.

3.5. Infondato è anche il motivo proposto nell'interesse di Ienco.

Al riguardo deve premettersi che il ricorrente è stato condannato con riferimento al capo F (per cui sono stati condannati anche Simonetta e a Ursino), relativo alla cessione di 1,5 kg. di eroina in favore dell'*undercover* statunitense, addebitandosi in particolare a Ienco di avere accompagnato il 27 agosto 2012 il cugino Franco Lupoi da Gioiosa Ionica a Reggio Calabria per riscuotere l'acconto di 20.000 euro sul corrispettivo finale della cessione (fissato in 30.000 euro).

Ora, se il fatto storico non è contestato (risultando documentata la presenza dell'imputato a bordo dell'auto presa a noleggio da Lupoi per recarsi all'incontro con l'agente Jimmi), a essere controversa invece è la consapevolezza da parte di Ienco di contribuire all'azione illecita in questione, atteso che, mentre avveniva la trattativa tra l'*undercover* e Lupoi, Ienco restava fuori dall'abitacolo, ciò a conferma, nella prospettiva difensiva, della sua estraneità al fatto.

Ciò posto, al fine di circoscrivere l'ambito valutativo della doglianza difensiva, deve premettersi che, in effetti, la mera conoscenza dell'altrui attività criminosa non implica l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi verificare l'esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica dell'illecito.

Occorre infatti ribadire che, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di "facilitazione" della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (cfr. Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454).

In particolare, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è stato precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186 e Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465), con affermazione cui si ritiene di dover dare continuità, che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Orbene, le due sentenze di merito si pongono in sintonia con tale impostazione ermeneutica, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello richiamato il contenuto dell'intercettazione ambientale (progr. 713 del 27 agosto 2012) riferita ai colloqui avvenuti in auto tra Ienco e Lupoi prima e dopo l'incontro con l'agente Jimmi a Reggio Calabria, avendo Ienco detto al cugino che, in caso di controlli in strada da parte delle Forze dell'ordine, avrebbero rischiato di "prendere minimo cinque anni ciascuno di reclusione", frase questa sintomatica della coscienza della natura illecita dell'operazione, così come è stata ritenuta significativa la circostanza che a Lupoi, il quale prima di congedarsi gli aveva offerto un compenso per la sua cooperazione, Ienco abbia opposto un rifiuto, dicendo che "era stato solo l'inizio", con ciò di fatto manifestando la sua disponibilità a proseguire la collaborazione nella prospettiva di ulteriori e lauti guadagni.

In base a tali elementi, è stata dunque ragionevolmente ritenuta superata la soglia della mera connivenza, avendo Ienco fornito consapevolmente il suo apporto alla transazione illecita della droga, affiancando Lupoi nell'attività di recupero delle

somme necessarie per pagare la fornitura della partita di eroina ceduta a Jimmi, accompagnando il cugino prima a Reggio Calabria per riscuotere i 20.000 euro dall'*undercover* e poi a Gioiosa Jonica presso l'abitazione di Ursino, al quale veniva consegnata la somma per l'acquisto dello stupefacente.

In definitiva, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, in quanto sorretto sul punto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative raccolte, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3.6. Suscettibili di essere trattate unitariamente sono infine le censure riferibili al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e al cd. "gruppo dei beneventani".

In proposito, deve premettersi che le due sentenze di primo grado, rispetto al capo B, hanno escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. inizialmente contestato, osservando come non fosse emersa la prova della "mafiosità" del gruppo, intesa come forza di intimidazione capace di determinare una condizione di assoggettamento, essendo emerso che nel piccolo Comune campano di Montefalcone di Val Fortore non risultavano operanti associazioni di tipo camorristico, non essendo stata dimostrata l'esistenza di minacce estorsive del gruppo nei confronti di imprenditori locali o di pressioni sul voto politico.

E del resto il teste della difesa Olindo Vitale, Sindaco del paese per oltre 10 anni, ha dichiarato di non aver mai avuto sentore di presenze criminali nel territorio, e ciò anche quando, a partire dal 1994, si è diffuso il business dell'eolico.

Tali circostanze sono state ribadite anche dalla teste Assunta Carmela Gizzi, Sindaco del Comune dal 2009 al 2014 (Vitale lo è stato dal 1999 al 2009 e poi dal 2014), mentre i testi Monteforte, Coduti, Paradiso, imprenditori nel settore dell'eolico, hanno riferito di non aver mai subito pressioni o richieste estorsive.

Orbene, nel rigettare l'appello proposto dal P.M., la Corte territoriale ha condiviso l'impostazione dei giudici di primo grado, evidenziando (pag. 180 ss. della sentenza impugnata) che il mero ammiccamento degli imputati a riti di tipo mafioso, come l'uso degli anelli, i giuramenti, i richiami ai vincoli familiari, per quanto altamente suggestivi, non potevano tuttavia assumere valore sintomatico della capacità di condizionamento esterno del gruppo nel territorio di riferimento,

non essendovi motivo per dubitare della credibilità dichiarazioni rese dai due Sindaci (in carica per complessivi 15 anni) e dai vari imprenditori della zona.

Né è stata ritenuta dirimente la circostanza, desunta dalla conversazione Rit 2137/12, che il bar di Brillante venisse chiamato in paese "Corleone", trattandosi di riferimenti estemporanei non seguiti da alcuna concreta ripercussione pratica. Cionondimeno, la Corte territoriale ha mantenuto ferma la qualificazione della condotta contestata agli imputati al capo A ai sensi dell'art. 416 cod. pen., rimarcando (pag. 178 ss. della sentenza impugnata) la valenza probatoria delle intercettazioni da cui si evince che gli imputati, tutti originari di Montefalcone di Val Fortore, alcuni ivi residenti (Vonella, Memmolo, Cavoto e Brillante), altri trasferitisi a New York (Valente e Amabile), ma in contatto con i primi, avevano allestito, sotto la guida di Valente e Brillante, una struttura rudimentale, elaborando un programma criminoso volto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e la persona, come estorsioni, rapine, compravendita di dollari falsi e spedizioni punitive in danno di persone invise al gruppo, avendo Vonella, Cavoto, Amabile e Valente partecipato a un'estorsione in danno di un imprenditore lucano, tale Marsilio, vicenda in ordine alla quale era intervenuta condanna in primo grado da parte del Tribunale di Matera.

Il quadro probatorio è stato inoltre corroborato, secondo i giudici di merito, anche dalle dichiarazioni del collaboratore Tamburello, il quale ha dichiarato di aver sentito i beneventani discutere di una rapina da compiere in un ufficio postale e di aver ricevuto una richiesta di reperimento di armi per il gruppo da parte di Brillante, circostanza confermata anche dall'*undercover*, che a sua volta ha riferito di aver appreso da Valente che lo zio Brillante aveva bisogno di armi, avendo programmato un viaggio per trattarne la vendita dopo il febbraio 2014.

Di qui il giudizio sulla configurabilità del delitto di associazione a delinquere, fondato anche sul rilievo che i sodali venivano retribuiti per i servizi resi, a nulla rilevando che Vonella in una circostanza si sia lamentato con Tamburello per il trattamento inadeguato ricevuto da Brillante ("non posso stare con la speranza che zio Carlo mi manda 100 euro dall'America"), non mettendò ciò in discussione l'esistenza del vincolo associativo, che lo stesso Vonella riteneva indissolubile.

3.6.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che in tal caso le censure difensive colgono nel segno, apparendo inadeguato l'apparato argomentativo sul punto.

Deve premettersi sul punto che, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251562 e Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Rv. 256054), ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole

e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune, fermo restando che, una volta provata l'esistenza di tali elementi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. in termini Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710).

Tanto premesso, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la valutazione dei presupposti necessari ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. non si sottrae alle censure difensive, atteso che, al di là dell'esistenza di vincoli amicali e in parte parentali tra i sodali, provenienti da un piccolo Comune del Sannio, non è stato adeguatamente specificato in cosa sia consistito, in concreto, il programma delinquenziale, che sembra essersi esaurito più che nella commissione di reati, nel mero annuncio di iniziative delittuose, in un contesto di enfaticizzazione costante attuata dai sodali, atteggiamento questo che le stesse sentenze di merito hanno sottolineato al fine di ridimensionare la portata delinquenziale del gruppo e di escluderne la contestata connotazione mafiosa.

Del resto, il riferimento al compimento di delitti contro il patrimonio e la persona è rimasto piuttosto evanescente nella sentenza impugnata, atteso che l'unico reato ricollegato al presunto sodalizio risulta essere quello ancora *sub iudice* presso altra sede giudiziaria (ovvero l'estorsione all'imprenditore Marsilio), mentre tutte le altre vicende ascritte agli imputati, dal reperimento delle armi al commercio di dollari falsi, risultano evocate in termini ipotetici e prevalentemente assertivi.

Né risulta chiaro come e soprattutto in quale contesto territoriale i rapporti tra i sodali si siano tradotti in strategie delinquenziali aventi carattere di stabilità, non essendo peraltro emerso in maniera nitida se e in che misura vi sia stata una corresponsione periodica di somme di denaro in favore di ciascuno dei sodali, avendo anzi Vonella manifestato al riguardo considerazioni di segno diverso.

Si impone in definitiva un'adeguata verifica in sede di merito volta ad accertare l'esistenza dei presupposti del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., sia in relazione ai singoli compiti ricoperti da ciascun sodale, sia e soprattutto con riferimento all'individuazione del programma criminoso perseguito dal gruppo, nella sua proiezione contenutistica, prima ancora che spazio-temporale.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al giudizio sulla configurabilità del reato di associazione a delinquere (così riqualificato il capo B) di cui sono stati ritenuti colpevoli i ricorrenti Cavoto Daniele, Vonella Francesco, Amabile Michele, Brillante Carlo, Memmolo e Valente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione alla Corte di appello di Reggio Calabria.

4. Residuano infine le censure sul trattamento sanzionatorio.

4.1. Quanto alla posizione di Cavoto, Vonella, Amabile e Brillante, deve osservarsi che l'accoglimento dei motivi in punto di configurabilità del reato

associativo ex art. 416 cod. pen. è destinato ad assorbire le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, mentre un discorso a parte merita la posizione di Valente, rispetto al quale è stato parimenti annullato il giudizio di condanna con riferimento al predetto reato associativo: in relazione a Valente, infatti, deve precisarsi che questo Collegio, con ordinanza del 16 marzo 2021, ha dichiarato già eseguibile la pena autonomamente riferita al reato ex art. 74 comma 2 del d.P.R. n. 74 del 2000 (anni 10 e mesi 2 di reclusione), reato per il quale è divenuta definitiva l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Non è invero accoglibile, in quanto assertiva e non adeguatamente specifica, la censura della difesa di Valente riguardante la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale ragionevolmente rimarcato in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la gravità dei fatti, indiscutibile almeno per quanto riguarda il contesto associativo di cui al capo A in cui il ricorrente è risultato senz'altro inserito, non potendosi sottacere che la Corte di appello ha comunque ridimensionato la pena base inflitta in primo grado, che è stata fissata nella misura minima di 10 anni, con applicazione di due mesi per l'aggravante ex art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990.

4.2. Quanto alla posizione di Ursino, che ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., deve osservarsi che parimenti nella sentenza impugnata sul punto non si ravvisano criticità.

Ed invero, premesso che la Corte territoriale ha in parte mitigato la pena inflitta in primo grado, riducendola da 28 anni e 7 mesi a 20 anni e 6 mesi di reclusione, occorre rilevare che, in senso ostativo al riconoscimento delle circostanze di cui agli art. 62 *bis* e 114 cod. pen. sono state richiamati, in modo pertinente, "l'allarmante gravità degli addebiti, la pervicace reiterazione degli stessi, e il ruolo centrale ricoperto dal prevenuto nella gestione del narcotraffico, solido punto di riferimento per l'italoamericano Lupoi nei contatti con i canali di reperimento dello stupefacente, nonché delle ditte compiacenti per assicurare le importazioni", circostanze queste oggettivamente inidonee a qualificare in termini di minima importanza il contributo del ricorrente, per cui la censura appare infondata, non essendo state indicate nel resto nel ricorso le ragioni di segno contrario che avrebbero meritato una diversa considerazione da parte dei giudici di merito.

4.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la posizione di Simonetta, rispetto al quale allo stesso modo il ricorso non indica quali elementi sarebbero stati suscettibili di positivo apprezzamento, fermo restando che la Corte di appello ha comunque ridotto la pena finale da 27 a 13 anni di reclusione, alla quale si è pervenuti operando sulla pena base di anni 12 di reclusione l'aumento, non eccessivo a fronte della gravità dei fatti, di mesi 9 per l'aggravante ex art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990, di mesi 1 per il reato di cui al capo D e di mesi 2 per l'ulteriore reato di cui al capo F.

Sono stati poi valorizzati in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali a carico dell'imputato, a nulla rilevando il fatto che il Tribunale abbia ritenuto di disapplicare la recidiva per la risalenza dei precedenti, sollecitando i giudizi sull'applicazione della recidiva e delle attenuanti generiche valutazioni non necessariamente omogenee e tra loro sovrapponibili.

4.3.1. Quanto alla doglianza sulla confisca articolata nei motivi nuovi, deve rilevarsi che la stessa è inammissibile, in quanto nel ricorso principale proposto nell'interesse di Simonetta il tema della confisca non è stato evocato, concentrandosi le censure sul trattamento sanzionatorio sui soli profili della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, della quantificazione della pena, anche con riferimento agli aumenti per la continuazione e del diniego delle attenuanti generiche, per cui quella sulla statuizione della confisca per sproporzione costituisce una doglianza nuova, come tale non ammissibile, ciò in base al costante orientamento di questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 e Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv. 266295), secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, connessione che nel caso di specie non è ravvisabile, stante la novità formale e sostanziale del tema introdotto nel motivo nuovo.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai ricorrenti Cavoto Daniele, Vonella Francesco, Amabile Michele, Brillante Carlo e Memmolo Andrea, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione alla Corte di appello di Reggio Calabria. La medesima sentenza deve essere inoltre annullata in relazione al ricorrente Valente Raffaele limitatamente al capo B (art. 416 cod. pen.), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà eventualmente anche alla rideterminazione della complessiva pena, dovendo essere il ricorso del Valente disatteso nel resto.

Vanno infine rigettati i ricorsi di Ursino Francesco, Simonetta Antonio Nicola e Ienco Cosimo, i quali devono essere pertanto condannati al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione ai ricorrenti Cavoto Daniele, Vonella Francesco, Amabile Michele, Brillante Carlo e Memmolo Andrea con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Annulla la medesima sentenza in relazione al ricorrente Valente Raffaele limitatamente al capo B (art. 416 cod. pen.), con rinvio per nuovo giudizio sul

FB

punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà eventualmente anche alla rideterminazione della complessiva pena.

Rigetta il ricorso del Valente nel resto.

Rigetta i ricorsi di Ursino Francesco, Simonetta Antonio Nicola e Ienco Cosimo e condanna detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/03/2021

Il Consigliere estensore
Fabio Zanica
Fabio Zanica

Il Presidente
Fausto Izzo
Fausto Izzo

